

## **Bonifiche: periodo transitorio, in attesa della modifica**

**Federico Vanetti**

In precedenza<sup>1</sup>, chi scrive ha tentato di analizzare gli articoli 264 e 265 che regolano il periodo transitorio delle procedure di bonifica iniziate sotto il regime previgente e pendenti nel momento in cui è entrato in vigore il D.Lgs. 152/2006.

Fin dalle fasi di prima applicazione del T.U., è stata più volte sottolineata la mancanza di chiarezza e certezza delle citate disposizioni transitorie.

Non a caso, il legislatore ha manifestato apertamente la necessità di rimettere mano al T.U. e, con riferimento alla parte IV del titolo V, di riscrivere le norme transitorie, affinché venga garantita una reale continuità nella gestione delle procedure amministrative di bonifica.

In attesa del prospettato intervento legislativo, gli Enti locali hanno comunque dovuto occuparsi del passaggio di consegne dalla vecchia, alla nuova procedura.

Per quanto riguarda il presente contributo, appare utile riportare l'esperienza lombarda.

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 8/2838 del 27 giugno 2006, ha approvato le modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.

In particolare, oltre a fornire un utile ausilio agli operatori pubblici e privati (anche attraverso schemi esemplificativi di comunicazioni, ecc.), la Regione ha provato a fare chiarezza sulla gestione delle procedure durante il periodo transitorio.

L'art. 10 "Fase di prima applicazione", infatti, prevede che: *"... il Piano della caratterizzazione di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e non ancora eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente, un nuovo protocollo di analisi e campionamento secondo i disposti di cui all'allegato 2 al d.lgs. 152/2006. La Provincia ed il dipartimento regionale dell'ARPA competente, esaminata la documentazione, rilasciano congiuntamente il proprio parere che abilita il soggetto obbligato/interessato ad eseguire gli interventi.*

*Il Piano della caratterizzazione di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e già eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, all'Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente l'integrazione al Piano di caratterizzazione, al fine di uniformare i contenuti del piano ai nuovi disposti di cui all'allegato 2 al d.lgs. 152/2006. La*

---

<sup>1</sup> ["Disciplina del periodo transitorio in materia di bonifica dei siti contaminati nel Testo Unico Ambientale \(D.Lgs. 152/2006\)"](#) e ["Testo Unico Ambientale: La disciplina transitoria sulla bonifica dei siti contaminati. Approfondimento. Diverse interpretazioni possibili"](#) - [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it)

*Regione ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall'art. 242 della norma statale.*

*Il Piano della Caratterizzazione di cui all'ex decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, trasmesso alle autorità competenti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, deve essere ripresentato secondo i disposti del d.lgs. 152/2006.*

*Il Progetto preliminare di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e non ancora eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente, il documento dell'analisi di rischio comprensivo dei risultati della caratterizzazione uniformati ai nuovi disposti di cui all'allegato 1 al d.lgs. 152/2006. La Regione, ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall'art. 242 della norma statale.*

*Il Progetto preliminare di cui all'ex decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, trasmesso alle autorità competenti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, non dà atto al proseguimento o all'inizio dell'iter istruttorio, ovvero all'emanazione del provvedimento finale. In mancanza di una richiesta del soggetto interessato per la restituzione dell'elaborato, l'Unità Organizzativa competente della Regione procederà all'archiviazione del documento progettuale.*

*Il Progetto definitivo di bonifica, redatto anche per fasi, di cui all'ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e non ancora eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA competente, quanto disposto al comma 4 dell'art. 265. La Regione, ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall'art. 242 della norma statale.*

*Il Progetto definitivo di bonifica, redatto anche per fasi, di cui all'ex d.m. 471/1999, trasmesso alle autorità competenti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, deve essere ripresentato secondo i disposti del predetto decreto, fatta salva la facoltà da parte del soggetto obbligato/interessato di mantenere obiettivi di bonifica più restrittivi degli obiettivi imposti dal d.lgs. 152/2006. In tal caso il soggetto obbligato/interessato, comunica agli Enti interessati la propria volontà a dar corso agli interventi e al perseguimento degli obiettivi di bonifica così come previsto nel progetto trasmesso; l'Unità Organizzativa competente della Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi e quindi all'approvazione del documento presentato".*

La norma in esame regola, quindi, le diverse ipotesi che possono interessare una procedura di bonifica a cavallo del Decreto Ronchi e del nuovo T.U.

Le singole ipotesi, invero, considerano le diverse fasi del procedimento di bonifica e analizzano dette fasi alla luce delle disposizioni nazionali citate.

Il distinguo fondamentale che compie il legislatore regionale riguarda l'approvazione o meno di ogni singola fase (caratterizzazione, progettazione preliminare e progettazione definitiva)<sup>2</sup>.

Qualora la fase sia stata approvata prima dell'entrata in vigore del T.U., la circolare regionale riconosce la facoltà in capo al soggetto obbligato/interessato di rimodulare la procedura. In tal caso sarà la Regione a proseguire ai sensi della nuova normativa.

Il legislatore regionale non si è spinto a chiarire espressamente cosa succeda qualora il soggetto obbligato/interessato non eserciti la facoltà di rimodulazione.

Tuttavia, si può desumere che, ove tale facoltà non venga esercitata, la procedura debba procedere secondo la normativa precedente.

Tale conclusione è confortata dallo stesso art. 10 citato, laddove questo prevede che, in caso di rimodulazione, il soggetto obbligato/interessato debba presentare "un nuovo protocollo di analisi e campionamento secondo i disposti di cui all'allegato 2 del D.lgs. 152/2006", oppure "l'integrazione al piano della caratterizzazione" o ancora "il documento di analisi di rischio comprensivo dei risultati della caratterizzazione uniformati ai nuovi disposti" (piuttosto che "quanto disposto al comma 4 dell'art. 265"), a seconda di quale fase e ipotesi ricorra.

Il passaggio dalla vecchia procedura a quella nuova, dunque, non può essere immediato, ma deve avvenire attraverso una fase di rimodulazione/integrazione.

Ne consegue che, ove la rimodulazione non sia richiesta, la nuova procedura non può sostituirsi alla vecchia.

La circolare regionale, dunque, sembra ammettere la possibilità che le procedure pendenti possano proseguire e concludersi secondo la previgente normativa.

In tal senso, è particolarmente interessante considerare l'ultima ipotesi contemplata del citato articolo 10, rispetto al caso in cui il progetto definitivo di bonifica sia stato presentato prima dell'entrata in vigore del TU, ma non sia stato approvato.

In base alle disposizioni nazionali, tale progetto "decadrebbe" e il soggetto obbligato/interessato sarebbe obbligato a procedere secondo la nuova procedura, la quale prevede come obbligatoria la fase di analisi di rischio.

La Regione Lombardia – con buon senso – riconosce, invece, al soggetto obbligato/interessato la facoltà di concludere la procedura secondo la normativa previgente anche quando il progetto definitivo non sia stato approvato, e ciò atteso che i previgenti obiettivi di bonifica sono più restrittivi rispetto a quelli recentemente introdotti.

---

<sup>2</sup> Rispetto alla fase della caratterizzazione, viene considerata anche l'ipotesi in cui il piano, oltre che approvato, sia stato anche eseguito o meno.

Tale previsione, o meglio "spiegazione" della disciplina nazionale, non può che essere condivisa su un piano logico e di opportunità, sebbene possa apparire in deroga alla normativa sovraordinata, laddove quest'ultima venga rigidamente interpretata e applicata.

Ad ogni buon conto, prevedere come obbligatoria l'analisi di rischio, in molti casi, potrebbe risultare diseconomico, in termini di costi e tempi.

Si pensi agli operatori di progetti urbanistici di sviluppo e riqualificazione, i quali, spesso, devono preventivamente bonificare un'area dismessa per poterla recuperare e per insediare nuove funzioni.

Nel caso in cui, conclusa la fase di caratterizzazione, si abbia evidenza della necessità di rimuovere e bonificare del terreno contaminato, magari coordinando tali interventi con quelli edilizi in programma, l'analisi di rischio rallenterebbe solo lo sviluppo senza poter incidere favorevolmente sui reali obiettivi che l'operatore persegue.

La norma statale, dunque, stabilendo che la procedura preveda l'esperimento dell'analisi di rischio, impone necessariamente agli operatori un onere aggiuntivo.

L'indicazione regionale, invece, apre una via d'uscita (sebbene limitata la solo periodo transitorio) riconoscendo all'operatore la possibilità di autovincolarsi a obiettivi di bonifica più restrittivi.

Tale ragionevole facoltà dovrebbe essere attentamente considerata dal legislatore nella fase di revisione del T.U., affinché lo stesso, sulla base del confronto con le Regioni, possa migliorare la normativa vigente, laddove è già chiaro che la stessa non sia completa.